

Regolamento per la tutela del decoro, dell'immagine e della fruizione di Palazzo Ducale

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione degli spazi del Palazzo, al fine di garantire il rispetto del valore storico-architettonico e simbolico dell'edificio, il decoro degli ambienti, la sicurezza e la corretta convivenza tra pubblico, sub concessionari di locali e attività culturali, commerciali e istituzionali.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutti gli spazi del Palazzo, incluse le aree di ingresso, i porticati, i cortili, le scale, i percorsi interni e le aree comuni, nonché ai soggetti che vi accedono a qualunque titolo: visitatori, utenti, sub concessionari, organizzatori di eventi e personale.

Art. 3 Principi generali di comportamento

All'interno del Palazzo è richiesto un comportamento rispettoso della dignità del luogo, coerente con la sua funzione culturale, istituzionale e di interesse pubblico. Ogni utilizzo degli spazi deve avvenire in modo da non arrecare danno, disturbo o pregiudizio alla fruizione da parte degli altri utenti e allo stato di conservazione dell'edificio.

Art. 4 Tutela del decoro e divieti generali

Al fine della tutela del decoro di Palazzo Ducale è fatto divieto di:

- consumare cibi, bevande o simili al di fuori delle aree commerciali espressamente destinate a tale scopo;
- abbandonare o disperdere rifiuti, cartacce, bottiglie o altri materiali;
- imbrattare, danneggiare o alterare superfici, strutture, arredi e apparati architettonici o elettronici;
- svolgere attività di volantinaggio, promozione o distribuzione di materiali non preventivamente autorizzate;
- esercitare accattonaggio o altre attività estranee alla fruizione culturale, turistica o commerciale del Palazzo;
- sostare impropriamente sui gradini, in prossimità degli accessi o in aree di passaggio;
- creare disturbo, intralcio o interferenze con le attività del Palazzo, con il personale o con il pubblico;
- posizionare segnaletica, cartellonistica o altri allestimenti temporanei senza la preventiva autorizzazione della Fondazione.

Art. 5 Sub concessionari / concessionari di attività culturali, commerciali e istituzionali

I sub concessionari e i concessionari di attività culturali, commerciali e istituzionali a Palazzo e sono tenuti a:

- mantenere arredi, allestimenti e spazi in condizioni di ordine e decoro e compatibili con il valore storico, architettonico e culturale del Palazzo;
- richiedere preventiva autorizzazione per qualsiasi allestimento, arredo mobile o installazione, anche se temporanea;
- vigilare sui comportamenti della propria clientela/utenza, collaborando con il personale del Palazzo;
- attenersi alle prescrizioni specifiche contenute nei contratti di concessione/subconcessione e negli eventuali regolamenti integrativi.



La Fondazione sta ultimando la realizzazione di un sistema di segnaletica conforme ai criteri di accessibilità cui i palazzi di proprietà pubblica devono attenersi. Pertanto, qualsiasi segnaletica, comunicazione visiva, elemento informativo o indicazione direzionale, anche temporanea, proposta o utilizzata all'interno o in prossimità degli spazi comuni dovrà essere coerente con il sistema di segnaletica conformandosi alle linee guida che la Fondazione renderà disponibili e saranno soggetti a preventiva approvazione.

Art. 6 Eventi e attività temporanee

Per eventi, manifestazioni o iniziative straordinarie valgono, oltre al Regolamento, le prescrizioni specifiche impartite dalla Fondazione (condizioni d'uso degli spazi - manleve, eventuali oneri e responsabilità residui a carico del richiedente-sicurezza e altri obblighi). Gli organizzatori sono responsabili del comportamento del pubblico e del ripristino degli spazi al termine delle attività, salvo disposizioni diverse.

Anche nell'ambito di eventi e iniziative temporanee, ogni forma di segnaletica, comunicazione visiva o supporto informativo dovrà essere preventivamente approvata.

Art. 7 Vigilanza e controlli

Il rispetto del Regolamento è affidato al personale di sorveglianza e vigilanza del Palazzo, che opera anche in raccordo con le Autorità competenti. In caso di violazione, i trasgressori potranno essere richiamati, allontanati dagli spazi o segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, la Fondazione può procedere con richiamo scritto rivolto al soggetto responsabile. Qualora la violazione riguardi il posizionamento o l'utilizzo di beni, arredi, allestimenti, segnaletica o materiali non autorizzati, ovvero difforni rispetto alle autorizzazioni rilasciate, la Fondazione potrà disporre la rimozione immediata, provvedendo alla conservazione temporanea in luogo sicuro per un periodo non superiore a sette (7) giorni dalla data di rimozione. Entro tale termine il soggetto interessato potrà richiedere la restituzione del bene, previo pagamento di un importo forfettario pari a euro 300,00, a titolo di rimborso delle spese di gestione, rimozione e custodia. Decorso inutilmente il termine di sette giorni senza richiesta di restituzione, la Fondazione potrà disporre del bene secondo le modalità ritenute più opportune, senza che nulla sia dovuto al soggetto inadempiente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 8 Disposizioni finali

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo del 23/12/2025.

È distribuito ai sub concessionari, alle attività culturali, commerciali e istituzionali ospitate e affisso nella biglietteria del Palazzo del piano porticato ed è parte integrante delle condizioni di accesso e di utilizzo degli spazi.

